

IL FILO D'ARIANNA

Suggerimenti per districarsi nel labirinto della vita quotidiana

CIRCOLAZIONE LIMITATA PER GLI SKATEBOARD ELETTRICI (HOVERBOARD) PER IL CUI IMPROPRIO UTILIZZO SONO PREVISTE CONTRAVVENZIONI DA 25 A 99 EURO

Apparso inizialmente in Cina e divenuto nel 2015 molto popolare negli Stati Uniti, l'hoverboard si è abbastanza diffuso anche nel nostro Paese, diventando uno dei regali più richiesti dagli adolescenti nelle ultime festività natalizie. Più comunemente conosciuto come skateboard o scooter elettrico autobilanciato, più tecnicamente tavola biciclica autobilanciata, l'apparecchio è un dispositivo di trasporto personale che, basandosi su di un sistema combinato di meccanica ed elettronica, è formato da due ruote tra di loro collegate da piccole pedane snodate, azionate da un sensore di peso e da un giroscopio. Ormai d'uso comune, tant'è che li vediamo circolare un po' dappertutto, è bene tener presente che non godono d'immunità assoluta e, pertanto, non solo sono soggetti a ben precise regole, ma

bisogna prestare la massima attenzione stante il loro uso affidato il più delle volte a soggetti minorenni, spesso bambini. Secondo il più consolidato orientamento, detti apparecchi sono da annoverare tra i cosiddetti "acceleratori di andatura" e come tali, al pari dei pattini e delle tavole, trovano la loro disciplina nell'articolo 190 del Codice della Strada che ne vieta la circolazione sulla carreggiata delle strade e negli spazi riservati ai pedoni, inclusi i marciapiedi, potendo creare situazioni di pericolo. Potranno pertanto circolare solo nelle aree a loro appositamente riservate, ove esistenti, nonché in tutti gli spazi privati che ne ammettano l'uso; pena per chiunque viola tali disposizioni una sanzione amministrativa da 25 a 99 euro.

LA CORTE DI CASSAZIONE PUNTUALIZZA L'INTERPRETAZIONE DEL CONCETTO DI "ABITAZIONE PRINCIPALE" AI FINI DELLE AGEVOLAZIONI FISCALI

La Corte di Cassazione ha, recentemente, di nuovo affrontato il delicato argomento della dimora abituale (residenza, ex articolo 43 Codice Civile) configurabile come abitazione principale ai fini delle agevolazioni fiscali, previste in materia di Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) e, di conseguenza, di Imposta Municipale Unica (I.M.U.). Per beneficiare degli sgravi sulla "prima casa", già da tempo, l'interpretazione della Corte era orientata verso la residenza del contribuente, solo se abitualmente utilizzata quale dimora propria e dell'intero nucleo familiare.

Non escludendo però la norma che i componenti della famiglia, proprietari di più immobili nel medesimo comune, possano tra loro avere diversa residenza, si renderebbe possibile riconoscere le agevolazioni per l'abitazione principale esclusivamente per uno dei cespiti a loro disposizione. Proprio il

testo letterale della norma aveva, quindi, favorito l'idea che i componenti dello stesso nucleo familiare, non corrispondente con quello anagrafico, potessero avere diverse abitazioni principali, coincidenti con la residenza anagrafica di ciascuno di loro, purché in differenti comuni; circostanza elusiva mitigata dalle circolari ministeriali che la ricollegavano a possibili esigenze lavorative. Con varie decisioni, ultima la n. 26947 del 14 novembre 2017, la Suprema Corte ha invece puntualizzato che, in tema d'imposte locali sugli immobili, ai fini delle detrazioni previste per l'abitazione principale (salvo prova contraria, residenza anagrafica), occorre che il contribuente provi che l'abitazione costituisce dimora abituale non solo propria ma anche dei suoi familiari.